



Calcolatore assegno mantenimento figli Versione 4.0

2 aprile 2023



Il calcolatore Excel

Il calcolatore di Assegnodimantenimento.net è un file di Microsoft Excel liberamente utilizzabile da chiunque abbia la necessità di uno strumento di calcolo per la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli ai sensi dell'art. 337 ter c.c.

Il file è utilizzabile con qualunque versione di Microsoft Excel, non contiene macro, per cui non dovrebbe essere rilevato né bloccato da nessun antivirus.



La ratio del calcolatore

Dopo la riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 54/2006 sono rimasti radicati nella prassi giudiziaria i metodi di calcolo precedentemente in uso sotto la vigenza della abrogata norma sull'affido esclusivo; sebbene i principi giuridici si siano via via aggiornati in conformità alla nuova legge, si è registrata una difficoltà da parte dei tribunali nel declinare in numeri i principi giuridici che andavano affermandosi.

In particolare l'assegno perequativo ex art. 337 ter c.c., previsto dalla legge come un istituto volto a tutelare i minori, garantendo loro una continuità del tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato, ha continuato ad essere calcolato con formule sommarie incapaci di recepire le indicazioni date dal Legislatore allo scopo di realizzare il fine perequativo dell'assegno medesimo.

.... La ratio del calcolatore (segue)

Diversamente dai metodi sommari diffusi nella prassi giudiziaria, che per lo più determinano l'assegno di mantenimento come una frazione del reddito fiscale del genitore obbligato, o come una cifra fissa per ogni figlio, il calcolatore di assegnodimantenimento.net declina analiticamente i requisiti imposti dall'art. 337 ter:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
 - 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
 - 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
 - 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
 - 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
-

.... La ratio del calcolatore (segue)

Il calcolatore opera rigorosamente nei limiti imposti dalla legge:

- Garantendo la continuità del tenore di vita dei figli, sia per la parte ordinaria che per quella straordinaria;
- Rispettando il principio di proporzionalità, che impone il concorso al mantenimento dei figli da parte di ciascun genitore, nei limiti delle rispettive capacità economiche;
- Evitando di imporre al coniuge onerato il pagamento di somme ultronee rispetto a ciò che è imposto dalla legge per garantire l'interesse dei minori.



La ratio del calcolatore (segue)

Rispetto ad altri calcolatori presenti online da tempo, il calcolatore di assegnodimantenimento.net è:

- **gratuito**;
- **trasparente** nei criteri di determinazione dei risultati (tutte le formule sono in chiaro e liberamente consultabili)
- **analitico**, in quanto, non ricorrendo se non in minima parte a medie statistiche, ricostruisce in modo puntuale il bilancio familiare della specifica famiglia oggetto di analisi, determinando un assegno specificamente idoneo a garantire il tenore di vita della famiglia in esame, economicamente sostenibile ed **equo** per entrambi i coniugi;
- relativamente **comprensibile**, non richiedendo da parte dell'interprete conoscenze specifiche in materie statistiche ed economiche;



La ratio del calcolatore (segue)


Stante la diversità di metodo rispetto ai criteri diffusi nella prassi giudiziaria, il calcolatore di assegnodimantenimento.net non è uno strumento volto a pronosticare l'esito di un prossimo giudizio; al contrario, il calcolatore è uno strumento innovativo rivolto a:

- magistrati desiderosi di affrancarsi da metodi obsoleti e non conformi al dettato normativo;
- avvocati bisognosi di uno strumento di lavoro di facile utilizzo sia in fase precontenziosa che contenziosa;
- genitori prossimi a separarsi e interessati a determinare una cifra corretta ed equa, evitando così anni di liti giudiziarie defatiganti e costose.

Il calcolatore, stante la sua duttilità, non è una gabbia interpretativa che impone all'utente valori univoci, ma uno strumento di ausilio all'interprete per tradurre in numeri la propria interpretazione della legge e dei fatti processuali.

.... Come usare il calcolatore

Il calcolatore si compone di una serie di fogli di lavoro da usare in sequenza; il primo foglio da compilare è il foglio «Dati Familiari»





Come usare il calcolatore – I redditi dei coniugi

Liquidità mensile disponibile Coniuge Non Collocatario (CNC)	
Liquidità mensile disponibile Coniuge Collocatario (CC)	

Dopo aver inserito il nome della famiglia, che verrà inserito nella stampa qualora si voglia stampare il risultato, è necessario inserire la liquidità disponibile di CNC (Coniuge non collocatario) e CC (coniuge collocatario).

Poiché la norma fa riferimento al tenore di vita, la liquidità non corrisponde necessariamente al reddito fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi. Non ci si riferisce al fatto che uno dei due coniugi, o entrambi, potrebbero disporre di redditi in nero, ma al fatto che in molti casi il reddito fiscale può anche essere un numero sensibilmente differente dalla liquidità disponibile.



Come usare il calcolatore – I redditi dei coniugi (segue)

Il ricorso sbrigativo ai dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi è un criterio semplicistico che può essere fonte di gravi errori. Si pensi a un libero professionista che fatturi 50.000 euro all'anno e sostenga 10.000 euro di costi indeducibili per la gestione dell'automobile. Il reddito fiscale sarà pari a 50.000 (vista l'ineducibilità dei costi), ma la liquidità residua per nutrire la famiglia sarà solo di 40.000.

Per un approfondimento sul tema si rinvia a


<https://www.assegnodimantenimento.net/post/dichiarazione-dei-redditi-e-ricchezza-disponibile>

La determinazione della liquidità disponibile, se da un lato rappresenta un'indubbia complessità rispetto al semplicistico (ed errato) uso del reddito fiscale, è un'operazione necessaria se si intende determinare correttamente l'assegno di mantenimento.

E' onere dell'utente indicare in questi campi un dato che sia ragionevolmente veritiero, che ovviamente dovrà essere suffragato da adeguata documentazione.

.... Come usare il calcolatore – La percentuale di spese straordinarie

(B) Liquidità familiare mensile ante separazione	-
Liquidità familiare annua	-
(C) Percentuale reddito disponibile CNC	#DIV/0!
(D) Percentuale reddito disponibile CC	#DIV/0!
Percentuale partecipazione spese straordinarie	



Una volta indicata la liquidità disponibile di ciascun coniuge, il calcolatore determina le rispettive quote percentuali.

A questo punto è necessario indicare la quota di partecipazione alle spese straordinarie, che nella prassi giudiziaria è normalmente il 50%, ma l'utente può determinare in misura diversa per valutare gli effetti sui risultati del calcolo e in particolare sulla disponibilità residua di ciascun coniuge una volta assolto l'onere di mantenimento dei figli.



Come usare il calcolatore – Il regime di frequentazione

Regime di frequentazione (selezionare solo una delle opzioni)	Dati
Weekend alternati e un giorno di frequentazione infrasettimanale (selezionare da tendina)	
Weekend alternati e due giorni di frequentazione infrasettimanale (selezionare da tendina)	
Paritario (selezionare da tendina)	
Collocamento esclusivo presso CC (selezionare da tendina)	
Numero di pasti con CNC in un mese di 28 giorni (digitare importo)	
(E) Tempi frequentazione CNC	0%
(F) Tempi frequentazione CC	100%

Successivamente, è necessario indicare il regime di frequentazione.

Allo scopo di semplificare la compilazione, il calcolatore propone i regimi più diffusi nella prassi giudiziaria; è necessario selezionare **solo uno** dei regimi proposti, utilizzando il menu a tendina. Qualora per errore si selezioni la tendina sbagliata, è sufficiente posizionarsi sulla cella selezionata erroneamente e premere il tasto «Canc» per eliminare la selezione.

Qualora nessuna delle opzioni sia idonea a rappresentare il regime di frequentazione, viene proposta in via residuale l'indicazione del numero dei pasti consumati dal minore con il CNC.

Qualora anche il criterio del numero di pasti non sia ritenuto adeguato, si può comunque indicare un numero di pasti tale da giungere alla quota percentuale ritenuta più confacente.



Come usare il calcolatore – La rettifica dei dati

Una volta completata la compilazione del foglio Dati Familiari, occorre cliccare sul tasto 'Avanti' per proseguire al foglio successivo 'RettificaDatiFam'



Avanti



DatiFamiliari RettificaDatiFam SpeseFisse

rettifica

Come usare il calcolatore – La rettifica dei redditi

La funzione del foglio ‘RettificaDatiFam’ è quella di apportare eventuali modifiche ai dati di reddito inseriti nel foglio precedente.

Il prioritario inserimento dei dati storici di reddito, infatti, è necessario per determinare il tenore di vita goduto dai minori in costanza di matrimonio; tuttavia, utilizzare i dati storici potrebbe non sempre essere corretto; in particolare i dati reddituali attuali potrebbero essere non coerenti con quelli storici a causa di intervenute variazioni. Inoltre è frequente nella prassi giudiziaria presumere un reddito minimo anche qualora uno dei coniugi sia disoccupato, allo scopo di non incentivare comportamenti strumentali. In questi casi, l’inserimento di un reddito minimo in questo foglio consente di proseguire nella determinazione dell’assegno anche quando uno dei due coniugi sia, almeno formalmente, sprovvisto di reddito, senza che il calcolatore segnali delle anomalie.

Valgono le stesse indicazioni già fornite per la compilazione dei dati reddituali storici.

Descrizione	Dati
Liquidità mensile disponibile attuale Coniuge Non Collocatario (CNC)	
Liquidità mensile disponibile attuale Coniuge Collocatario (CC)	
Check compilazione	-
(B) Liquidità familiare mensile	-
Liquidità familiare annua	-
Liquidità mensile disponibile attuale Coniuge Non Collocatario (CNC)	-
Liquidità mensile disponibile attuale Coniuge Collocatario (CC)	-
(C) Percentuale reddito disponibile attuale CNC	#DIV/0!
(D) Percentuale reddito disponibile attuale CC	#DIV/0!



Come usare il calcolatore – L'analisi delle spese familiari

Descrizione	Dati
Rata mutuo mensile a carico di CNC ante separazione	
Rata mutuo mensile a carico di CC ante separazione	
Canone affitto mensile a carico di CNC ante separazione	
Canone affitto mensile a carico di CC ante separazione	
Costo complessivo mensile affitto casa coniugale	-
Ulteriori rate finanziarie a carico di CNC ante separazione (es. rata auto, frigorifero, Equitalia...)	
Ulteriori rate finanziarie a carico di CC ante separazione (es. rata auto, frigorifero, Equitalia...)	
Spesa straordinaria specifica per figli ante separazione (sport, scuola, vacanze, rette universitarie...) su base mensile (totale annuo/12)	
Spesa straordinaria specifica per CNC ante separazione (es. palestra, dentista...) su base mensile (totale annuo/12)	
Spesa straordinaria specifica per CC ante separazione (es. palestra, dentista...) su base mensile (totale annuo/12)	
Ulteriore spesa straordinaria familiare ante separazione (es. settimana bianca per famiglia) su base mensile (totale annuo/12)	
Ulteriori spese straordinarie (es. riparazione imprevista automobile)	

•••• Come usare il calcolatore – L'analisi delle spese familiari

In dottrina e giurisprudenza è un fatto pacificamente acquisito il fatto che lo scopo dell'assegno di mantenimento ex art. 337 ter c.c. sia la conservazione del **tenore di vita** dei minori.

Tuttavia il tenore di vita dei minori è prevalentemente caratterizzato da spese che tipicamente sono considerate di carattere straordinario (la frequentazione di una scuola privata, i viaggi all'estero, le vacanze estive, la pratica di uno sport ecc.); per un approfondimento sul tema si rinvia a <https://www.assegnodimantenimento.net/post/il-tenore-di-vita-le-spesse-ordinarie-e-la-scala-di-penrose>.

Allo scopo di identificare la quota di spesa che, in costanza di matrimonio, la famiglia destinava al mantenimento del minore, escluse le spese straordinarie, e definire quindi un '**tenore di vita ordinario**' occorre ricostruire le **principali spese di carattere straordinario** che gravavano sul bilancio familiare; le spese straordinarie, infatti, essendo di carattere eccezionale e spesso di importo più rilevante, sono più facilmente enucleabili. L'attenta identificazione delle spese straordinarie di mantenimento dei minori è un passaggio fondamentale; identificando tali spese, infatti, si evita di sovrastimare l'assegno di mantenimento, garantendo che entrambi i genitori siano provvisti di liquidità residua per garantire la continuità della spesa straordinaria (che prioritariamente incide sul tenore di vita dei minori) ed evitando un'inutile conflittualità; al contrario, sovrastimando l'assegno di mantenimento, si corre il rischio che uno dei due genitori non sia poi in grado di concorrere al pagamento della propria quota di spese straordinarie, mettendo a repentaglio le attività più care alla prole; si tratta, a tutti gli effetti, di un **accantonamento di bilancio** a tutela dei minori.



Come usare il calcolatore – L'analisi delle spese familiari (segue)

È altresì necessario indicare le spese tipiche di **mantenimento degli adulti** che la famiglia sosteneva in costanza di matrimonio; se infatti la norma non si cura della conservazione del tenore di vita dei genitori, è anche vero che la norma è volta a tutelare, e non a incrementare immotivatamente il tenore di vita dei minori e nel regime economico abituale di una famiglia, il reddito viene ordinariamente destinato anche al mantenimento degli adulti, non solo dei minori. Tale analisi non ha lo scopo di garantire la continuità del tenore di vita degli adulti, che inevitabilmente viene ridotto a seguito di una separazione, ma ha il duplice scopo di non sovrastimare il tenore di vita dei minori e di creare un accantonamento di liquidità a cui attingere nella determinazione dell'assegno.

Analogamente, il calcolatore richiede l'indicazione delle principali spese tipiche del regime economico di una famiglia che tipicamente drenano le risorse destinate al mantenimento ordinario e straordinario dei minori; se infatti, ad esempio, una famiglia che guadagna 2.000 euro al mese, ne spende 500 per il **mutuo o l'affitto**, è evidente che la liquidità residua per il mantenimento ordinario e straordinario di adulti e minori non potrà che essere al massimo 1.500.

Allo stesso modo il calcolatore consente all'utente di decidere (selezionando dall'apposito menu a tendina) se includere nella determinazione della gestione finanziaria della famiglia la quota destinata all'**accantonamento dei risparmi**; così, riprendendo lo stesso esempio, se la stessa famiglia è solita accantonare a risparmio 100 euro al mese, la quota di spese per il mantenimento non potrà che ridursi a 1.400; per ragioni di semplicità, la quota di risparmio è una delle poche voci per cui il calcolatore fa ricorso a dati statistici, utilizzando i quintili di risparmio per scaglioni di reddito elaborati da Bankitalia (il dato di risparmio determinato dal calcolatore potrà comunque essere suffragato da documentazione probatoria).

Come usare il calcolatore – L'analisi delle spese familiari (segue)

Mentre alcune spese sono tipicamente riferibili a un singolo soggetto (ad esempio l'abbonamento in palestra per la madre o la scuola privata del figlio), tra le spese straordinarie è necessario identificare una quota che tipicamente viene destinata alla spesa per tutta la famiglia; così, ad esempio, se la famiglia è solita trascorrere **una settimana all'anno in montagna** per sciare, è necessario accantonare su base mensile anche tale spesa.

Allo stesso modo, al fine di rappresentare correttamente il bilancio familiare, è necessario effettuare un accantonamento per tutte quelle **spese imprevedibili** che inevitabilmente incidono sul bilancio familiare, come ad esempio un intervento chirurgico inatteso o un guasto all'automobile. La quantificazione di tali spese, evidentemente, non potrà essere precisa, ma ad ogni modo è corretto includerle, sia pure in misura minima, nel computo della spesa familiare.

Tipicamente, la quota di reddito che residua una volta assolto il pagamento delle spese straordinarie e accantonata la quota di risparmio, è la **spesa ordinaria**.

La spesa ordinaria viene automaticamente suddivisa tra il numero dei componenti della famiglia; a tal scopo si è deciso di ricorrere alla semplice divisione della spesa ordinaria complessiva per il numero dei componenti della famiglia; si tratta di una scelta scientificamente scorretta, poiché è evidente che il costo di mantenimento di un adulto è superiore al costo di mantenimento di un minore, e non mancherebbero gli strumenti statistici per suddividere tale importo in modo più corretto; tuttavia, al momento, si è deciso di adottare tale scelta, sia pure in modo improprio, anche per semplificare la lettura dei risultati e garantire la trasparenza del metodo di calcolo.

All'interno della spesa ordinaria, il calcolatore enuclea automaticamente (sulla base della spesa media Istat per l'abbigliamento, pari a circa il 6% della spesa totale) la quota di spesa destinata all'**abbigliamento**; tra le spese che sono tipicamente qualificate come spese ordinarie, infatti, il costo dell'abbigliamento è la principale spesa che non è proporzionale ai tempi di frequentazione; infatti, se è evidente che tanto più un minore trascorre del tempo con un genitore e tanto più consumerà cibo ed energia elettrica, la spesa per l'abbigliamento può ben essere effettuata da un solo genitore, e soprattutto per i minori più piccoli, è radicata la convinzione in base alla quale è prevalentemente la madre a provvedere a tale incombenza; pertanto il calcolatore consente all'utente, nel prosieguo, di scegliere se ripartire anche il costo dell'abbigliamento in proporzione ai tempi di frequentazione o presumere che il costo sia sostenuto integralmente dal genitore collocatario.

•••• Come usare il calcolatore – L'assegnazione della casa coniugale

Descrizione	Dati
Valore locativo casa coniugale (valore di mercato di un canone di locazione per un immobile equivalente alla casa coniugale)	
Percentuale di proprietà CNC	
Percentuale di proprietà CC	100%
Si vuole tenere conto complessivamente dell'assegnazione della casa coniugale nel computo dell'assegno?	
Si vuole tenere conto dell'assegnazione della casa coniugale limitatamente al godimento da parte di CC?	

Il coniuge che venga privato della disponibilità della casa coniugale nell'interesse dei figli può dedurre il valore economico della casa dall'assegno di mantenimento? Gli orientamenti in giurisprudenza non sono univoci; alcuni arresti della Corte di Cassazione affermano che il provvedimento di assegnazione è fatto nell'esclusivo interesse dei figli e pertanto non rileva ai fini del calcolo dell'assegno di mantenimento; altre sentenze sostengono che alla privazione patita dal coniuge proprietario si può e si deve attribuire un valore economico; coerentemente con l'impostazione generale del calcolatore, che non pretende di determinare un valore assoluto ma al contrario intende di essere uno strumento a servizio degli operatori del diritto che interpretano le norme giuridiche, anche in questo caso il calcolatore lascia l'utente libero di scegliere se includere o meno il valore della casa coniugale nel computo dell'assegno. A tal fine, conformemente alla dottrina prevalente, per la determinazione del valore si assume il **valore locativo** dell'immobile, anche qualora l'immobile sia di proprietà; il valore locativo è un dato commerciale più facilmente desumibile rispetto alla teorica quota di ammortamento di un immobile di proprietà e nella determinazione di un ipotetico conto economico del bilancio familiare è scientificamente corretto identificare quale sarebbe il costo di mercato che la famiglia in esame avrebbe dovuto sostenere per dotarsi di un immobile di caratteristiche analoghe per posizionamento territoriale e finiture.

.... Come usare il calcolatore – L'assegnazione della casa coniugale

Così come la liquidità mensile disponibile può essere un dato non immediatamente quantificabile rispetto al reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi, anche la determinazione del valore locativo potrebbe presentare qualche difficoltà; è evidente che il dato dovrà essere determinato in contraddittorio tra le parti, ma anche l'inserimento di un dato stimato in modo ragionevolmente approssimativo può essere comunque utile per l'utente ed è facile constatare che una modesta approssimazione non influisce in modo particolarmente sensibile sul risultato finale.

Al fine dell'identificazione del valore locativo, se non sono disponibili quotazioni di mercato per immobili affini, è possibile utilizzare i **valori OMI** elaborati su base semestrale dall'Agenzia delle Entrate; si tratta di medie di mercato che sono inevitabilmente approssimative, proprio perché si tratta di medie statistiche, ma hanno comunque una rilevanza ufficiale.

Una volta inserito il valore locativo della casa coniugale e la percentuale di proprietà, il calcolatore sottopone all'utente la scelta in merito alla quota rilevante di tale costo:

Si vuole tenere conto complessivamente dell'assegnazione della casa coniugale nel computo dell'assegno?	
Si vuole tenere conto dell'assegnazione della casa coniugale limitatamente al godimento da parte di CC?	
Costo della casa coniugale rilevante ai fini della determinazione dell'assegno	-
Contributo di CNC al costo della casa coniugale	-
Contributo di CC al costo della casa coniugale	-
Quota parte del costo della casa attribuibile ai figli	-
Valorizzazione del godimento della casa coniugale da parte di CC	-

Come usare il calcolatore – L'assegnazione della casa coniugale

Tale opzione richiede alcune delucidazioni. Il costo della casa coniugale, infatti, è indubbiamente un costo relevantissimo nella determinazione del costo complessivo di mantenimento di un minore; così un approccio scientificamente rigoroso, dovrebbe imporre di includere senza esitazioni tale costo nel computo del costo complessivo di mantenimento; tuttavia è diffusa un'interpretazione, sostanzialmente errata, ma emotivamente convincente, secondo la quale includere tale costo nel computo dell'assegno di mantenimento equivarrebbe a far pagare ai minori il costo della casa; come detto, si tratta di un'interpretazione errata e condizionata da suggestioni emotive; l'inclusione del costo della casa coniugale nel computo dell'assegno attiene all'equa ripartizione tra i genitori di un costo che in ogni caso fa parte del conto economico familiare e non all'imputazione di un costo ai minori stessi. Nella prassi giudiziaria l'assegno di mantenimento è un onere che viene automaticamente imposto al genitore non collocatario, che in quanto tale è anche il genitore che ha l'ulteriore onere di reperire una nuova abitazione; conseguentemente, al fine di garantire che entrambi i coniugi possano garantire ai minori un tenore di vita uguale nei rispettivi tempi di frequentazione è necessario che tutti i costi del conto economico familiare vengano bilanciati con tutte le entrate familiari, senza eccezioni ed evitando di gravare uno solo dei due coniugi della maggioranza dei costi.

Chi aderisce a questa interpretazione dovrà selezionare l'opzione affermativa dal **primo menu a tendina**, includendo così l'intero costo della casa familiare nel complesso dei costi rilevanti ai fini della quantificazione dell'assegno.

Come anticipato, esiste poi un'ulteriore corrente interpretativa che ritiene errato includere il costo della casa coniugale nel computo dell'assegno; tale interpretazione è condizionata anche da un eccesso di tutela nei confronti dei minori e dal timore di gravare ingiustamente i minori di un costo che non deve essere a loro imputato; se questa interpretazione è vera, è anche vero che ciascuno dei coniugi, cessando gli effetti del matrimonio, dovrebbe essere in grado di munirsi di un immobile adeguato ai propri redditi e non tenere conto di ciò comporterebbe un indebito arricchimento a favore di uno dei due coniugi, che si vedrebbe attribuito il godimento gratuito di un immobile; chi aderisca a questa seconda corrente interpretativa può, selezionando il **secondo menù a tendina**, includere nel computo dell'assegno di mantenimento il costo della casa coniugale solo limitatamente alla quota di costo riferibile all'adulto, deducendo dal costo complessivo la quota riferibile ai minori (determinata sempre dividendo il costo mensile della casa coniugale per il numero dei componenti del nucleo familiare).

Una **terza e ultima opzione** consiste nell'omettere la selezione di entrambi i menù a tendina, escludendo del tutto la casa coniugale dal computo dell'assegno.

Come usare il calcolatore – L'assegnazione della casa coniugale

Sulla base delle opzioni così effettuate, il calcolatore determina la quota di costo della casa coniugale da includere nel computo dell'assegno.

Costo della casa coniugale rilevante ai fini della determinazione dell'assegno	-
Contributo di CNC al costo della casa coniugale	-
Contributo di CC al costo della casa coniugale	-
Quota parte del costo della casa attribuibile ai figli	-
Valorizzazione del godimento della casa coniugale da parte di CC	-

Ipotizziamo che il valore locativo della casa integralmente di proprietà del coniuge non collocatario sia pari a 1.000. Digitando il valore di 1.000 nel campo 'Valore locativo', la quota del 100% nel campo della percentuale di proprietà, e selezionando 'Sì' nel primo menu a tendina, il calcolatore determina nella misura di 1.000 il costo rilevante della casa coniugale, di cui 1.000 sostenuti da CNC; tale importo viene trattato come un contributo di 1.000 euro versato mensilmente da CNC a beneficio del mantenimento dei minori.

Qualora invece non venga selezionata l'opzione affermativa nel primo menu a tendina, non aderendo all'interpretazione di chi ritiene l'assegnazione della casa coniugale una componente rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, ma venga invece selezionata la voce affermativa nel secondo menu a tendina, nell'ipotesi di un solo figlio, il costo della casa coniugale viene assunto nei limiti di 500 euro; la casa coniugale, infatti, sarà occupata dal CC e dal solo figlio (quindi due occupanti), e il costo di 1.000 viene ripartito in parti uguali tra il CC e il figlio. In tal caso, il costo di 500 riferibile al figlio non viene incluso nel computo dell'assegno, ma il costo di 500 riferibile a CC viene incluso, come se fosse un affitto figurativo che CC riconosce a CNC per il godimento dell'immobile di proprietà di CNC.

.... Come usare il calcolatore – La seconda casa

Il principale costo che grava sulla famiglia dopo la separazione è il reperimento di una seconda casa da parte del coniuge non collocatario; anche a tale proposito si riscontra una giurisprudenza non univoca, mentre il costo indubbiamente rientra tra i costi da includere nel computo dell'assegno, se non altro da un punto di vista strettamente tecnico; a seguito della separazione, infatti, i figli della coppia avranno due case e non più solo una, ed entrambe le case rientreranno tra i costi complessivi che i genitori devono sostenere per garantire ai figli un adeguato tenore di vita. Se il costo della seconda casa, almeno da un punto di vista finanziario, è integralmente anticipato dal coniuge non collocatario, da un punto di vista economico tale costo dovrebbe essere incluso nel totale dei costi che devono essere ripartiti tra i due coniugi in modo equilibrato allo scopo di garantire che entrambi i coniugi possano adeguatamente continuare a mantenere i figli. Se materialmente il coniuge collocatario non dà un contributo al coniuge non collocatario al fine di dotarsi di un immobile adeguato, e quindi non c'è una corrispondente movimentazione finanziaria di denaro, un rigoroso approccio scientifico imporrebbe di calcolare l'assegno di mantenimento in modo che anche il coniuge collocatario contribuisca pro quota anche a tale costo, così come a tutti i costi di mantenimento dei figli.

Valgono le stesse considerazioni già illustrate riguardo all'assegnazione della casa coniugale, sia con riguardo alla determinazione del valore locativo, sia riguardo alla ripartizione del costo così determinato.

Chi ritenga che il costo della casa in cui si trasferisce CNC dopo la separazione non rilevi ai fini del computo dell'assegno può semplicemente astenersi dalla compilazione della cella.

Per ragioni di equità, e allo scopo di evitare che un CNC economicamente più forte gravi il conteggio dell'assegno procurandosi un'abitazione di maggior pregio e costo rispetto alla casa coniugale, il costo della seconda casa viene assunto nei limiti e fino a concorrenza del costo della casa coniugale.

Descrizione	Dati
Valore locativo nuova casa CNC	
Quota del costo di affitto della nuova casa di cui beneficia CNC	-
Quota del costo di affitto della nuova casa riferibile ai figli	-

.... Come usare il calcolatore – Il calcolo dell'assegno

Una volta completata la sezione relativa alla nuova abitazione di CNC, il calcolatore dispone di tutti i dati necessari per il calcolo dell'assegno. A questo punto il calcolatore provvede al calcolo della perequazione limitatamente alle spese ordinarie che indubbiamente rilevano ai fini del computo dell'assegno; a tal fine il calcolatore suddivide il tenore di vita ordinario dei minori precedentemente determinato in proporzione ai tempi di frequentazione di ciascun genitore e in proporzione alle quote di reddito di ciascun genitore; l'assegno perequativo è la differenza tra la quota di mantenimento complessivo che ciascun genitore dovrebbe pagare in ragione del proprio reddito e i costi che il genitore sostiene direttamente nei rispettivi tempi di frequentazione. Così, ad esempio, se il costo di mantenimento ordinario complessivo della prole è 1.000 e CNC è titolare del 50% del reddito complessivo, ma trascorre con i figli solo il 10% del tempo, si presume che paghi direttamente in cibo e utenze 100 euro e quindi debba corrispondere all'altro coniuge 400 euro a titolo di assegno perequativo.

Determinazione degli oneri di mantenimento da parte dei genitori	Importi
Costo ordinario diretto effettivamente pagato da CNC nei tempi di frequentazione (AxE)	-
Costo ordinario diretto effettivamente pagato da CC nei tempi di frequentazione (AxF)	-
Costo teorico ordinario che CNC dovrebbe sostenere pro quota al reddito (AxC)	#DIV/0!
Costo teorico ordinario che CC dovrebbe sostenere pro quota al reddito (AxC)	#DIV/0!

Come usare il calcolatore – Il calcolo dell'assegno

Successivamente il calcolatore procede nel determinare, a beneficio dell'utente, quattro tipologie di assegno; il **primo assegno**, denominato 'Perequativo semplice', è la semplice perequazione dei soli costi tipici di mantenimento ordinario; il **secondo assegno** aggiunge al computo il solo costo della casa coniugale, con i criteri scelti nei fogli precedenti; il terzo assegno corrisponde all'assegno perequativo semplice, calcolato però sul presupposto che il coniuge collocatario provveda integralmente all'acquisto dell'abbigliamento; infine viene calcolato l'assegno ritenuto più corretto da un punto di vista scientifico economico, vale a dire l'assegno perequativo semplice, integrato con la perequazione del costo della casa coniugale e della nuova abitazione del CNC; anche questa tipologia di assegno può essere calcolata presumendo che il costo dell'abbigliamento venga sostenuto da entrambi i genitori in proporzione ai rispettivi tempi di frequentazione, oppure presumendo che il costo dell'abbigliamento venga integralmente anticipato dal CC, tale selezione viene effettuata dal menu indicato dalla freccia gialla.

Calcolo dell'assegno	
1) ASSEGNO PEREQUATIVO SEMPLICE (senza valorizzazione componente immobiliare)	#DIV/0!
2) ASSEGNO COMPRESA CASA CONIUGALE (assegno perequativo più perequazione della casa coniugale)	#DIV/0!
3) ASSEGNO PEREQUATIVO CON COSTO DELL'ABBIGLIAMENTO NON PROPORZIONALE AI TEMPI DI FREQUENTAZIONE	#DIV/0!
4) ASSEGNO DI MANTENIMENTO ECONOMICAMENTE CORRETTO (concorso proporzionale al mantenimento dei figli da parte dei genitori	#DIV/0!
Selezionare assegno perequativo semplice (1) o con abbigliamento non proporzionale (3)	<u>1</u>
- di cui assegno perequativo	#DIV/0!
- di cui ristoro godimento casa coniugale da parte di CC	0
- di cui concorso di CC a costo nuova abitazione CNC	#DIV/0!

Selezionare



Come usare il calcolatore – Il calcolo dell'assegno

Una volta calcolato l'importo dell'assegno definito 'economicamente corretto', viene effettuato un test di sostenibilità per verificare che ciascuno dei due coniugi sia in grado di sostenere l'onere del mantenimento dei figli, al netto dell'assegno di mantenimento e che l'importo così determinato rispetti il criterio di proporzionalità e non generi indebiti impoverimenti o arricchimenti di una delle parti; a tal fine vengono confrontati i pesi percentuali dei rispettivi redditi prima e dopo l'erogazione dell'assegno, al fine di verificare che non si siano verificati squilibri; in caso di incongruenze, l'assegno viene rideterminato per garantire il criterio di proporzionalità.

Inoltre i redditi residui di ciascun coniuge, una volta assolto il mantenimento ordinario dei minori, vengono scissi nella quota da destinare al pagamento delle spese di mantenimento straordinario dei minori e nella quota da destinare al mantenimento proprio dell'adulto, al fine di verificare che il genitore sia in grado di assolvere a entrambi gli oneri.

Calcolo dell'assegno	
1) ASSEGNO PEREQUATIVO SEMPLICE (senza valorizzazione componente immobiliare)	#DIV/0!
2) ASSEGNO COMPRESA CASA CONIUGALE (assegno perequativo più perequazione della casa coniugale)	#DIV/0!
3) ASSEGNO PEREQUATIVO CON COSTO DELL'ABBIGLIAMENTO NON PROPORZIONALE AI TEMPI DI FREQUENTAZIONE	#DIV/0!
4) ASSEGNO DI MANTENIMENTO ECONOMICAMENTE CORRETTO (concorso proporzionale al mantenimento dei figli da parte dei genitori	#DIV/0!
Selezionare assegno perequativo semplice (1) o con abbigliamento non proporzionale (3)	<u>1</u>
- di cui assegno perequativo	#DIV/0!
- di cui ristoro godimento casa coniugale da parte di CC	0
- di cui concorso di CC a costo nuova abitazione CNC	#DIV/0!

Selezionare





Come usare il calcolatore – Il calcolo dell'assegno

Diversamente da quanto avviene qualora l'assegno 'economicamente corretto' non rispetti il criterio di proporzionalità, nel qual caso l'assegno viene automaticamente rideterminato, se la quota di reddito da destinare al pagamento delle spese straordinarie o al mantenimento del genitore stesso non è adeguata, il calcolatore si limita a segnalare l'anomalia colorando in rosso la cella; ciò avviene sia qualora la quota per il mantenimento straordinario sia inferiore a zero, sia qualora la quota presunta di spese straordinarie a carico del genitore sia superiore al reddito residuo. Il primo evento si può verificare, ad esempio, quando il coniuge abbia reddito pari a 0 (e non sia stato inserito un reddito minimo nel foglio di rettifica dei redditi familiari) e nel foglio dell'analisi della spesa familiare si siano indicate delle spese straordinarie presuntive. Così, ad esempio, se CNC ha reddito 0 e nel foglio di indicazioni delle spese familiari si siano indicati 1.000 euro di spese straordinarie con una ripartizione del 75% e 25%, il calcolatore segnalerà, evidenziando in rosso la cella, che CNC dovrà far fronte a 250 euro di spese straordinarie, in misura superiore al reddito disponibile. In tal caso l'utente potrà alternativamente inserire un reddito minimo nel foglio di rettifica dei dati familiari, incentivando il coniuge privo di reddito a procurarsi un lavoro, oppure ridurre la quota di partecipazione alle spese straordinarie da parte del coniuge privo di reddito; in questo secondo caso il calcolatore rideterminerà automaticamente l'assegno per il mantenimento ordinario, tenendo conto del maggior concorso alle spese straordinarie da parte del coniuge munito di maggiore reddito.

Come usare il calcolatore – Il riepilogo

Il foglio 'Riepilogo' illustra sinteticamente l'importo definitivo dell'assegno rideterminato nel rispetto del principio di proporzionalità e la suddivisione del reddito residuo dei genitori tra mantenimento proprio e mantenimento straordinario.

Inoltre viene rappresentata la quota di reddito familiare che viene destinata al mantenimento ordinario e straordinario dei minori, confrontandola con il tenore di vita dei minori ante separazione.

Infine viene rappresentata la differenza tra il risultato determinato analiticamente dal calcolatore e la stima di un possibile assegno determinato secondo le prassi più diffuse presso i tribunali italiani.

Descrizione	Importi	Post assegno	Ante assegno
ASSEGNO PEREQUATIVO	#DIV/0!		
Reddito residuo CNC al netto dei costi ordinari	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- di cui da destinare a spese straordinarie prole	-		
- di cui residuo per il proprio mantenimento ordinario e straordinario	#DIV/0!	#DIV/0!	
Reddito residuo CC al netto dei costi ordinari	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- di cui da destinare a spese straordinarie prole	-		
- di cui residuo per il proprio mantenimento ordinario e straordinario	#DIV/0!	#DIV/0!	
<u>Quanto ricevono i figli:</u>			
Mantenimento ordinario CNC	#DIV/0!		
Mantenimento ordinario CC	#DIV/0!		
- subtotale mantenimento ordinario	#DIV/0!		
- tenore di vita ordinario ante separazione	-		
Mantenimento straordinario	-		
Totale	#DIV/0!		



Come usare il calcolatore – Stampa dei risultati

Dal foglio 'Riepilogo', cliccando sul tasto 'Stampa' è possibile accedere a un foglio dove sono riepilogati i dati principali elaborati dal calcolatore e sono impostati i margini di stampa in formato A4 per la stampa su carta o in PDF.